

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

L'istanza di esonero dall'imposta sui redditi di professori e ricercatori ai sensi della Convenzione per evitare le doppie imposizioni è disciplinata agli articoli 260 e 266 della Legge sulla Procedura Tributaria (Gazzetta Ufficiale della RS n 117/06) in relazione all'articolo 127 della Legge sull'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Gazzetta Ufficiale della RS n 117/06).

Il soggetto che percepisce i redditi di lavoro dipendente deve far pervenire l'istanza debitamente compilata all'erogatore delle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca antecedentemente all'erogazione delle stesse. L'erogatore presenta l'istanza compilata all'Autorità tributaria. L'Autorità tributaria si pronuncia sull'istanza entro 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il sostituto d'imposta può procedere all'erogazione del reddito senza effettuare - calcolare e detrarre la ritenuta a titolo d'imposta, solo dopo che avrà ricevuto da parte dell'Autorità tributaria formale comunica attestante l'accoglimento dell'istanza.

È necessario presentare un'istanza distinta per ogni singola corresponsione dei redditi. Se il sostituto d'imposta procede all'erogazione del reddito con scadenze regolari, l'Autorità tributaria potrà concedere benefici per un periodo di tempo più lungo.

Il modello va compilato in modo leggibile, in stampatello a lettere maiuscole.

1. Il soggetto che percepisce il reddito indica lo Stato con il quale la Repubblica di Slovenia ha stipulato la Convenzione per evitare le doppie imposizioni, nonché il paragrafo e l'articolo della Convenzione ai sensi dei quali presenta la domanda.

2. Dati relativi al soggetto che percepisce il reddito

Riportare il nome ed il cognome della persona che percepisce il reddito. Occorre, inoltre, indicare il suo indirizzo di residenza nella Repubblica di Slovenia (località, via, numero civico, posta), i dati sulla residenza prima dell'arrivo in Slovenia (località, via, numero civico, posta), lo Stato di cittadinanza, lo Stato di cui viene considerato residente ai fini fiscali (l'Autorità competente del medesimo Stato rilascia la certificazione di cui al punto 8 del modello) ed il codice fiscale o altro numero identificativo di natura analoga. Tale dato, tuttavia, è facoltativo. Specificare la condizione/lo stato del soggetto che percepisce il reddito (professore, ricercatore).

3. Dati relativi al soggetto erogatore del reddito

Riportare il nome ed il cognome o la ragione sociale e la forma giuridico-organizzativa, l'indirizzo di residenza o della sede nonché lo Stato ed il codice fiscale o altro numero identificativo di natura analoga del soggetto erogatore.

4. Dati relativi alla permanenza e all'università, scuola o istituto di ricerca scientifica nella Repubblica di Slovenia

Indicare la data di primo arrivo del soggetto che percepisce il reddito (remunerazioni per attività di insegnamento o di ricerca scientifica) nella Repubblica di Slovenia (gg.mm.AAAA) ed il previsto periodo di soggiorno (in relazione alle attività di insegnamento o di ricerca scientifica) nella Repubblica di Slovenia (dal (gg.mm.AAAA) al (gg.mm.AAAA)). Riportare, inoltre, la denominazione, la sede/località (indirizzo) ed il codice fiscale dell'università, scuola o istituto di ricerca scientifica nella Repubblica di Slovenia presso il quale il soggetto svolge attività menzionate.

5. Dati relativi alle remunerazioni che il soggetto percepisce per attività di insegnamento o di ricerca per le quali si applica la convenzione di cui al punto 1

Specificare la tipologia del reddito, evidenziando come possa essere considerato ai fini dei benefici richiesti previsti dalla Convenzione. Indicare, inoltre, la data di erogazione (mm.gg.AAAA) e l'importo del reddito, espresso in euro con due cifre decimali - arrotondato al centesimo di euro. Contrassegnare la casella corrispondente, a seconda che l'attività di ricerca sia svolta per ragioni di interesse generale o per interesse privato di uno o più soggetti determinati.

6. Altro

Riportare altri dati utili.

8. La compilazione del quadro n. 8 è riservata all'Autorità competente dello Stato di cui il soggetto che percepisce i dividendi viene considerato residente ai fini fiscali.